

ALLEGATO .....	"8"	AL
N. ....	57783	DI REP
E AL N. ....	25698	DI RACC.

# PARMA GESTIONE ENTRATE S.p.A.

## STATUTO

### **Art. 1 - Costituzione e denominazione**

1.1. E' costituita, ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, la società per azioni denominata

**"PARMA GESTIONE ENTRATE S.p.A."**


**Art. 2 - Sede 2.1.** La Società ha sede in Parma.

**2.2.** Il Consiglio di Amministrazione può trasferire l'indirizzo della sede sociale nell'ambito del Comune ove ha sede la Società, nonché potrà istituire, modificare o sopprimere filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate. La decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie compete all'Assemblea straordinaria dei Soci.

### **Art. 3 - Oggetto**

**3.1.** La Società ha per oggetto:

- la riscossione, la liquidazione, l'accertamento, il rimborso, ogni altra attività di incasso, definizione e gestione, ivi compreso il contenzioso, delle entrate tributarie, patrimoniali e comunque di qualunque natura di spettanza o di competenza degli enti soci anche ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/97;
- tutte le attività di supporto, complementari, propedeutiche e di sviluppo dei servizi inerenti alla gestione delle entrate tributarie e patrimoniali degli enti, ivi comprese le attività di recupero crediti, che la legge consenta di svolgere;
- la conservazione, utilizzo e aggiornamento dei dati catastali e lo sviluppo di attività gestionali in materia catastale in genere, ivi compresi l'utilizzo dei dati per la revisione e classamento dei fabbricati;
- lo studio, la progettazione, la realizzazione e sviluppo di strumenti informatici, la produzione di beni e servizi nel settore informatico, compresa la gestione delle banche dati, la realizzazione di procedure organizzative, impianti, beni strumentali e attrezzature per lo svolgimento dei servizi e attività di cui sopra;
- le rilevazioni statistiche sull'andamento delle entrate, i relativi studi normativi, le indagini di mercato inerenti il gradimento dei servizi gestiti dalla Società;
- la promozione e realizzazione, di convegni, pubblicazioni, consulenze e commissioni di studio e di elaborazione normativa, tutti relativi alle funzioni di cui sopra;
- la gestione del servizio pubbliche affissioni e di tutte le operazioni materiali connesse (affissioni, controllo della pubblicità negli spazi pubblici, controllo delle precedenza di affissione, ecc.);
- la gestione delle attività di installazione, manutenzione e controllo degli impianti pubblicitari di proprietà degli enti soci;



- la gestione patrimoniale e finanziaria del patrimonio immobiliare demaniale, disponibile ed indisponibile degli enti soci e gestione dei relativi servizi;

- la gestione delle aree pubbliche in concessione nelle zone a traffico limitato e non, incluse le attività connesse ed accessorie.

**3.2.** La Società, previa le autorizzazioni di legge e nel rispetto delle procedure necessarie, può svolgere il servizio di tesoreria degli enti **soci** compiendo ogni attività accessoria ad esso.

**3.3.** La Società può inoltre svolgere ogni attività di supporto amministrativo, commerciale, organizzativo e gestionale nell'ambito dei servizi gestiti per conto degli enti **soci**.

La Società, esclusivamente ove consentito dalla disciplina in materia di società miste a capitale pubblico e privato titolari di prestazioni pubbliche può elaborare e vendere a soggetti privati o pubblici, servizi e procedure amministrative e informatiche, consulenze, sistemi organizzativi, assumere incarichi amministrativi, come la gestione degli sportelli al pubblico, anche elettronici, la gestione delle attività di supporto alla vendita e di post vendita, alla organizzazione e alla elaborazione delle politiche di marketing. Potrà gestire, amministrare, commercializzare, patrimoni, brevetti o altri diritti.

**3.4.** La Società può compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari utili per il conseguimento dell'oggetto e dello scopo sociale, ivi comprese, nei limiti di legge, le acquisizioni di partecipazioni e la costituzione di consorzi, associazioni, gruppi europei di interesse economico, specificandosi che l'eventuale svolgimento di attività finanziarie non debba avvenire in via prevalente nei confronti del pubblico e comunque, nell'osservanza delle prescrizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 385/1993 ed ulteriori normative in materia.

**3.5.** La Società può, emettere obbligazioni

**3.6.** Ove consentito dalla normativa vigente in materia di società miste a capitale pubblico e privato titolari di prestazioni pubbliche e previa le eventuali autorizzazioni necessarie, la Società può partecipare a pubbliche gare, concorsi, appalti e licitazioni private, effettuati da enti pubblici per l'affidamento di servizi rientranti nell'ambito della propria attività, anche al di fuori del territorio del Comune di Parma e a tal fine può costituire, con altre società ed enti, raggruppamenti temporanei d'impresa.

**3.7.** La Società, nel rispetto delle disposizioni normative in materia e nei limiti di quanto compatibile con le stesse, tenuto conto di eventuali modifiche organizzative deliberate dall'Ente socio a favore di società interamente controllate e partecipate per l'esercizio di attività strumentali e, pertanto sottoposte a controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, potrà svolgere le attività indicate al punto 3.1. anche a favore di tali soggetti nell'interesse delle finalità pubbliche perseguite e nel rispetto delle condizioni contrattuali esistenti.

**3.8.** Alla Società è comunque vietata l'attività di commercializzazione della pubblicità e comunque l'esercizio diretto o indiretto di influenza dominante, ai sensi dell'art. 2359 c.c., nei confronti di soggetti che svolgono l'attività di commercializzazione della pubblicità.

**3.9.** La Società può assumere all'estero, non in forma prevalente e nei limiti di legge, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese, aventi oggetto analogo ed affine o connesso al proprio, con esclusione dell'assunzione di partecipazioni al fine del collocamento.

#### **Art. 4 - Durata**

4.1. La durata della Società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata o anticipatamente sciolta, a termine di legge, dall'Assemblea straordinaria dei Soci.

#### **Art. 5 - Domicilio**

5.1. Il domicilio dei Soci, degli amministratori e dei sindaci, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali. I Soci, gli amministratori e i sindaci sono tenuti a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione ogni variazione relativa alla propria sede, residenza o domicilio.

#### **Art. 6 - Capitale e azioni**

6.1. Il capitale sociale è di Euro 300.000,00 (trecentomila) ed rappresentato da n. 30.000 (trentamila) azioni nominative, di Euro 10 (dieci) cadauna, suddivise in n. 18.000 (diciottomila) azioni di categoria "A" e in n. . 12.000 (dodicimila) azioni di categoria "B".

6.2. Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

6.3. Le azioni di categoria "A" devono in ogni caso essere di numero superiore a quelle di categoria "B"; le azioni di categoria "A" non possono appartenere che a enti locali. Le azioni di categoria "B" non possono appartenere che a soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo n. 446/97, istituito con D.M. 11 settembre 2000, n. 289.

6.4. Il capitale sociale può essere aumentato solo con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci. In tale sede, può essere derogato il disposto dell'art. 2342, comma 1 del Codice Civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in denaro.

#### **Art. 7 - Riscatto, categorie speciali di azioni e strumenti finanziari**


7.1. Le azioni di categoria "B", sono riscattabili dai Soci titolari di azioni di categoria "A", secondo i criteri di cui al successivo art. 7.2, al verificarsi dei seguenti eventi:

- il titolare delle azioni di categoria "B" incorra nella cancellazione o sospensione dall'albo, come previsto rispettivamente dagli artt. 11 e 12 del D.M. 11 settembre 2000 n. 289;
- il titolare delle azioni di categoria "B" sia dichiarato fallito, sottoposto ad altre procedure concorsuali o venga posto in liquidazione;
- risoluzione per inadempimento del contratto di servizio.

7.2. Al fine di mantenere la continuità dell'attività sociale, il riscatto si perfeziona mediante cessione delle azioni a favore di altro soggetto iscritto all'albo previsto dal Decreto Legislativo n. 446/97, individuato dai Soci titolari delle azioni di categoria "A", secondo le procedure di legge e nel caso in cui i soci titolari di azioni di categoria "B" già presenti nella compagine azionaria non abbiano esercitato, in tutto o in parte, il diritto di prelazione loro spettante.

7.3 Nelle more del perfezionamento della procedura di riscatto, i diritti sociali del Socio titolare di azioni di categoria "B" sono sospesi.

7.4. La Società può emettere categorie speciali di azioni e strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi.



7.5. I titolari di categorie speciali di azioni e strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi sono organizzati in assemblee speciali che deliberano obbligatoriamente su tutto ciò che sia inerente ai propri diritti speciali, secondo le regole dell'Assemblea straordinaria.

#### **Art. 8 - Obbligazioni**

8.1. La Società può emettere obbligazioni non convertibili con delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione e obbligazioni convertibili con delibera assunta dall'Assemblea straordinaria. 8.2. I titolari di obbligazioni devono scegliere un rappresentante comune e si riuniscono in Assemblea ai sensi del successivo art. 30.

#### **Art. 9 - Patrimoni destinati**

9.1. La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi di legge.

9.2. La deliberazione costitutiva è adottata dall'Assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 17 del presente statuto con le maggioranze di cui all'art. 22 del presente statuto.

#### **Art. 10 - Finanziamenti**

10.1. La Società può acquisire dai Soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

#### **Art. 11 - Trasferimento delle azioni**

11.1. Le azioni sono trasferibili alle condizioni di seguito indicate, fermo restando che è inefficace, nei confronti della Società, il trasferimento di azioni per atto tra vivi non preventivamente autorizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D.M. 11 settembre 2000 n. 289.

11.2. Per il trasferimento delle azioni di categoria "A" si devono osservare le disposizioni di cui al successivo art. 12, al fine di rispettare l'esercizio del diritto di prelazione a favore dei soci titolari della medesima categoria di azioni "A".

11.3. Per il trasferimento delle azioni di categoria "B" si devono osservare le disposizioni di cui al successivo art. 13, al fine di rispettare l'esercizio del diritto di prelazione a favore dei soci titolari della medesima categoria di azioni "B", ferma restando, in caso di trasferimento delle azioni di categoria "B" a soggetti non soci, la clausola di gradimento.

#### **Art. 12 - Trasferimento di azioni di categoria "A"**

12.1. Il Socio titolare di azioni di categoria "A" che intenda trasferirle, in tutto o in parte, ovvero che intenda trasferire i diritti di opzione su nuove azioni e/o su obbligazioni convertibili della stessa categoria, emesse in caso di aumento del capitale sociale, deve comunicare la propria offerta, a mezzo lettera raccomandata, al Consiglio di Amministrazione. L'offerta deve contenere le generalità del terzo acquirente e le condizioni del trasferimento, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento e il terzo acquirente dovrà avere natura di ente locale.

12.2. Il Consiglio di Amministrazione, entro dieci giorni dal ricevimento della raccomandata, deve comunicare l'offerta agli altri Soci titolari di azioni di categoria "A", che possono esercitare il diritto di prelazione con le modalità di seguito specificate.



**12.3.** Ogni Socio titolare di azioni di categoria "A", interessato all'acquisto, deve far pervenire al Consiglio di Amministrazione la dichiarazione di esercizio del diritto di prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

**12.4.** Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un Socio avente diritto, le azioni offerte spetteranno ai Soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

**12.5.** Se qualcuno dei Soci aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei Soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

**12.6.** Qualora nella comunicazione sia indicato come terzo acquirente un soggetto già Socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri Soci.

**12.7.** La comunicazione dell'intenzione di trasferire le azioni di categoria "A", formulata con le modalità sopra indicate, equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 c.c. Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte. Da tale momento il socio cedente è obbligato a concordare con il terzo acquirente la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel libro soci, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella *denuntiatio*


**12.8.** La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dal Socio offerente.

**12.9.** Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei Soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

**12.10.** Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvedono alla nomina di un unico arbitratore che stabilisce il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, come in seguito precisato. In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso è nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della provincia dove ha sede la società, su richiesta della parte più diligente.

**12.11.** Nell'effettuare la determinazione del prezzo di cessione, l'arbitratore deve tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.

**12.12.** Qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse superiore al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà comunque al prezzo offerto dal potenziale acquirente; qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse inferiore di non oltre il 10 % al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'arbitratore.



**12.13.** Qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse inferiore di oltre il 10 % al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il Socio che intende procedere al trasferimento ha facoltà di desistere da tale sua intenzione dandone notizia al Consiglio di Amministrazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che deve essere inoltrata in copia anche a tutti i Soci che abbiano esercitato la prelazione, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della sopra citata determinazione dell'arbitratore. Ove il Socio offerente si avvalga di tale facoltà, sia l'offerta che la comunicazione di esercizio della prelazione si intenderanno prive di effetto. Ove il Socio offerente non si avvalga di tale facoltà, il trasferimento a favore dei Soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'arbitratore.

**12.14.** Il costo dell'arbitratore sarà a carico:

- a) dei Soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore non sia inferiore di oltre il 10 % al prezzo offerto dal potenziale acquirente;
- b) del Socio offerente, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore sia inferiore di oltre il 10 % al prezzo offerto dal potenziale acquirente ed egli si sia avvalso della facoltà di desistere;
- c) per metà dei Soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni, e per metà del Socio offerente, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore sia inferiore di oltre il 10 % al prezzo offerto dal potenziale acquirente ma il socio offerente non si sia avvalso della facoltà di desistere.

**12.15.** Il diritto di prelazione deve essere esercitato per la totalità delle azioni offerte; qualora nessun socio intenda acquistare le azioni offerte, ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di esse, il Socio offerente è libero di trasferire tutte le azioni al cessionario indicato nella comunicazione entro trenta giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei Soci.

**12.16.** Il diritto di prelazione spetta ai Soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà delle azioni. Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno od usufrutto.

### **Art. 13 - Trasferimento azioni di categoria "B"**

**13.1.** Le azioni di categoria "B" non possono essere trasferite prima del decorso di cinque anni dalla data di costituzione della società.

**13.2.** In caso di trasferimento di azioni di categoria "B", si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 12, in relazione al diritto di prelazione spettante a favore degli altri Soci titolari della medesima categoria di azioni "B".

**13.3.** In caso di mancato esercizio, totale o parziale, del diritto di prelazione da parte degli altri Soci titolari di azioni di categoria "B", si applica la clausola di gradimento di seguito disciplinata, ai successivi punti 13.4 e seguenti, ove compatibile con la disciplina imperativa in materia di società miste a capitale pubblico e privato titolari di prestazioni pubbliche. In caso diverso, e dunque in caso di incompatibilità, analogamente a quanto previsto dal precedente articolo 7.2. , i Soci titolari delle azioni di categoria "A" , secondo le procedure di legge, provvederanno ad individuare il soggetto cessionario, nel pieno rispetto delle condizioni contenute nell'offerta presentata dal Socio offerente.

**13.4.** Il Consiglio di Amministrazione, entro i 15 (quindici) giorni successivi alla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione, deve notificare con lettera raccomandata al

Socio offerente il proprio consenso al trasferimento delle azioni a favore del potenziale acquirente, ovvero il proprio dissenso motivato, ove ritenga l'aspirante socio carente dei requisiti di capacità finanziaria, commerciale, tecnica o professionale, necessari allo svolgimento della complessiva attività sociale.

13.5. Scaduto infruttuosamente il termine di cui all'art. 13.4, il trasferimento delle azioni da parte del Socio offerente sarà ritenuto gradito dal Consiglio di Amministrazione.

13.6. Il Socio offerente deve comunicare, con lettera raccomandata, ai Soci titolari di azioni di categoria "A", l'avvenuta acquisizione del consenso al trasferimento delle sue azioni.

#### **Art. 14 - Recesso**

14.1. Ai Soci spetta il diritto di recedere nelle ipotesi e con le modalità consentite dalla legge.

#### **Art. 15 - Soggezione ad attività di direzione e controllo**

15.1 La Società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art. 2497-bis, comma secondo c.c.

#### **Art. 16 - Competenze dell'Assemblea ordinaria**

16.1. L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

16.2. Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a. l'approvazione del bilancio;
- b. la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- c. la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;
- d. la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

#### **Art. 17 - Competenze dell'Assemblea straordinaria**

17.1. Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- a. le modifiche dello statuto;
- b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c. l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili di cui all'art. 8 del presente statuto;
- d. la costituzione di patrimoni destinati di cui all'art. 9 del presente statuto;
- e. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto. Le materie di competenza dell'Assemblea straordinaria di cui alla precedenti lettere a., c., d., e. devono essere preventivamente sottoposte all'approvazione del Consiglio Comunale per avere efficacia nei confronti del Socio Comune di Parma.

#### **Art. 18 - Convocazione dell'Assemblea**

18.1. L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta



giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società.

**18.2.** L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal comune in cui è posta la sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro della Unione Europea.

**18.3.** In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti Soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

**18.4.** L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'Assemblea;
- la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

**18.5.** L'Assemblea viene convocata mediante avviso spedito ai Soci con lettera raccomandata, o comunque con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuta ricezione, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea.

#### **Art. 19 - Assemblee di seconda e ulteriore convocazione**

**19.1.** Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita. Le Assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'Assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.

**19.2.** L'Assemblea di seconda o di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'Assemblea di precedente convocazione.

#### **Art. 20 - Assemblea totalitaria**

**20.1.** Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica e la maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale.

**20.2.** In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

#### **Art. 21 - Assemblea ordinaria: determinazione dei *quorum***

**21.1.** L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

**21.2.** L'Assemblea ordinaria in seconda o ulteriore convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

**21.3.** L'Assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. E' inefficace la delibera che rinuncia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.



## **Art. 22 - Assemblea straordinaria: determinazione dei *quorum***

**22.1.** L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

**22.2.** In seconda convocazione e ulteriore convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea. Tuttavia è comunque richiesto il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più di un terzo del capitale Sociale per le delibere inerenti:

- a. il cambiamento dell'oggetto Sociale;
- b. la trasformazione;
- c. lo scioglimento anticipato;
- d. la proroga della durata;
- e. la revoca dello stato di liquidazione;
- f. il trasferimento della sede sociale all'estero.

**22.3.** L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I Soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso, ai sensi dell'art. 14 del presente statuto.

## **Art. 23 - Norme per il computo dei *quorum***

**23.1.** Si considerano presenti tutti i Soci che al momento della verifica del *quorum* costitutivo siano identificati dal Presidente ed esibiscano almeno una azione.

**23.2.** Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea; le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del Socio di astenersi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

**23.3.** La mancanza del *quorum* costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'Assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione.

**23.4.** Il *quorum* costitutivo è verificato all'inizio dell'Assemblea e prima di ogni votazione.


**23.5.** Qualora il *quorum* costitutivo venga meno dopo la valida costituzione dell'Assemblea, il presidente dovrà dichiarare sciolta l'Assemblea.

Le deliberazioni approvate sino al venire meno del *quorum* costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge.

**23.6.** Per la trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno occorre convocare una nuova Assemblea, anche se il *quorum* costitutivo è venuto meno nel corso di una Assemblea in prima convocazione.

## **Art. 24 - Rinvio dell'Assemblea**

**24.1.** I Soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'Assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.



## **Art. 25 - Legittimazione a partecipare alle Assemblee ed a votare**

**25.1.** Hanno diritto di voto gli azionisti muniti del diritto di voto in misura pari al valore della propria partecipazione.

**25.2.** Ai sensi dell'art. 2370, terzo comma c.c., gli amministratori in seguito alla consegna sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti.

**25.3.** I Soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.

## **Art. 26 - Rappresentanza del Socio in Assemblea: le deleghe**

**26.1.** Fermi i divieti di cui all'art. 2372 c.c., i Soci possono partecipare alle Assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La Società acquisisce la delega agli atti sociali.

**26.2.** La delega può essere rilasciata anche per più Assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

**26.3.** Se il Socio ha conferito la delega ad un soggetto diverso da una persona fisica, il legale rappresentante di questo rappresenta il Socio in Assemblea. In alternativa, tale soggetto diverso da una persona fisica può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

**26.4.** La stessa persona non può rappresentare più di venti Soci.

**26.5.** Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della Società.

**26.6.** Le deleghe non possono essere rilasciate a società controllate, né a loro dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativi.

## **Art. 27 - Presidente e segretario dell'Assemblea. Verbalizzazione**

**27.1.** L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

**27.2.** L'Assemblea, a maggioranza semplice del capitale presente, nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

**27.3.** Spetta al presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

**27.4.** Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

**27.5.** Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

**27.6.** Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'Assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato anche mediante allegato;
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

#### **Art. 28 - Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori**

28.1. L'Assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'Assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

#### **Art. 29 - Modalità di voto**

29.1. Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un Socio è un voto non espresso.

#### **Art. 30 - Assemblea degli Obbligazionisti**

30.1. Il funzionamento dell'Assemblea degli obbligazionisti è regolato dalle norme previste dal codice civile.

#### **Art. 31 - Annullamento delle deliberazioni Assembleari**

31.1. L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dagli amministratori, dal Collegio Sindacale o dai Soci assenti, dissenzienti od astenuti, quando possiedono, anche congiuntamente, il cinque per cento del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

#### **Art. 32 - Competenza e poteri del Consiglio di Amministrazione**

32.1. La gestione della Società spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge.

#### **Art. 33 - Divieto di concorrenza**

33.1. Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 c.c.

#### **Art. 34 - Composizione e nomina dell'organo amministrativo**

34.1. Al fine di garantire una corretta rappresentanza della compagine azionaria, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero dispari di membri, compreso tra 3 (tre) e 5 (cinque) incluso il Presidente, nominati dall'Assemblea che ne determinerà di volta in volta il numero. Qualora espressamente previsto dalla normativa vigente, l'Assemblea potrà deliberare l'adozione di un organo amministrativo monocratico. In tal caso, per la nomina dell'Amministratore Unico occorrerà il voto favorevole di tanti soci



rappresentanti la maggioranza delle “azioni di categoria A” e la maggioranza delle “azioni di categoria B”.

In ogni caso il numero degli amministratori designati dai Soci pubblici locali non potrà essere superiore a quello fissato dalla legge in materia di società miste a capitale pubblico e privato titolari di prestazioni pubbliche.

**34.2.** I componenti del Consiglio di Amministrazione, anche non Soci, durano in carica fino alla data di convocazione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina e possono essere riconfermati nella carica.

**34.3.** I componenti del Consiglio sono eletti dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, contenenti ciascuna un numero di candidati, numerati in ordine progressivo, non superiore al numero dei Consiglieri complessivamente eleggibili.

**34.4.** Le liste devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

**34.5.** Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente o dall'Assemblea per assumere la carica.

**34.6.** Ciascun Azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

**34.7.** Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

**34.8.** La lista per la presentazione della quale non siano state osservate le previsioni dei precedenti commi si considera come non presentata.

**34.9.** Ogni Azionista avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

**34.10.** Alla elezione degli Amministratori si procederà come segue:

- dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli Azionisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i due terzi degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità inferiore;

- da ciascuna altra lista saranno tratti i restanti amministratori.

A tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente in ragione del numero progressivo degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste e varranno a costituire un'unica graduatoria decrescente da cui saranno tratti i candidati che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

**34.11.** A parità di quoziente, sarà eletto il consigliere appartenente alla lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. In caso di ulteriore parità si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti. Per la nomina

degli amministratori per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

**34.12.** Nel caso in cui due liste ottengano lo stesso maggior numero di voti, da ciascuna di esse sarà tratto lo stesso numero di amministratori, fermo restando che, qualora il numero di amministratori da trarre dalle liste di maggioranza sia dispari, il restante amministratore sarà eletto con nuova votazione da parte dell'intera Assemblea che lo sceglierà fra i primi due candidati non eletti da tali liste.

**34.13.** Se, nel corso dell'esercizio, vengono a mancare uno o più amministratori, si provvederà alla loro sostituzione ai sensi e nei limiti dell'art. 2386 del c.c., scegliendoli in ragione dell'ordine di presentazione nella lista dell'amministratore cessato dalla carica, qualora residuino in tale lista candidati non eletti in precedenza e ancora disponibili, e sempre che i proponenti la lista siano ancora Soci.

**34.14.** Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

**34.15.** Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

**34.16.** È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

#### **Art. 35 - Presidente del Consiglio di Amministrazione**

**35.1.** Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri componenti un presidente, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea.

**35.2.** Il presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

**35.3.** Il Presidente garantisce l'osservanza dei principi di legalità, imparzialità e rispetto dello Statuto dei diritti del Contribuente (legge 212/2000).

#### **Art. 36 - Organi delegati**

**36.1.** L'organo amministrativo può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

**36.2.** Al Consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

**36.3.** Non possono essere attribuite al consigliere delegato le competenze di cui all'art. 2381, comma quarto, c.c.

**36.4.** Il consigliere delegato è tenuto a riferire al Consiglio di Amministrazione ed all'organo di controllo gestionale con cadenza almeno semestrale.

**36.5.** L'organo amministrativo può nominare direttori generali, determinandone i poteri.

#### **Art. 37 - Delibere del Consiglio di Amministrazione**





37.1. Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente, dal collegio sindacale o anche da uno solo dei consiglieri di amministrazione.

37.2. La convocazione è fatta dal presidente del Consiglio di Amministrazione, almeno otto giorni prima della riunione, con lettera da spedire con raccomandata a/r ovvero mediante fax, telegramma o posta elettronica.

37.3. Nei casi di urgenza il termine di cui al precedente punto è ridotto a tre giorni.

37.4. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, salvo quanto più avanti previsto; I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (*quorum* deliberativo).

37.5. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci.

37.6. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal presidente ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

37.7. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

#### **Art. 38 - Rappresentanza sociale**

38.1. La rappresentanza della Società spetta al presidente del Consiglio di Amministrazione.

38.2. Spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del Consiglio, limitatamente all'oggetto della delega. Ciascun amministratore cui spetta la rappresentanza, nei limiti in cui gli è attribuita può nominare institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti.

#### **Art. 39 - Remunerazione degli amministratori**

39.1. All'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, nel rispetto dei limiti previsti dalla disciplina in materia di società miste a capitale pubblico e privato titolari di prestazioni pubbliche.

39.2. La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'Assemblea e dei limiti previsti dalla disciplina in materia di società miste a capitale pubblico e privato titolari di prestazioni pubbliche.

39.3. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, incluso quello investito di particolari cariche.

39.4 Non possono essere riconosciuti agli amministratori gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento della propria attività né trattamenti di fine mandato.

#### **Art. 40 - Collegio sindacale**

40.1. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

**40.2.** L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso dei nominati.

**40.3.** Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 c.c. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

**40.4.** I sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

**40.5.** Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

**40.6** La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale in possesso dei necessari requisiti professionali e iscritti nell'apposito registro.

#### **Art. 41 - Bilancio e utili**

**41.1.** Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

**41.2.** Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i Soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'Assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinaria.

#### **Art. 42 - Scioglimento e liquidazione**

**42.1.** La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.

**42.2.** In tutte le ipotesi di scioglimento, il Consiglio di Amministrazione deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

**42.3.** L'Assemblea straordinaria, se del caso convocata dal Consiglio di Amministrazione, nominerà uno o più liquidatori determinando:

a) il numero dei liquidatori;

b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;

c) a chi spetta la rappresentanza della Società;

d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.

#### **Art. 43 - Foro competente**

**43.1.** Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i Soci ovvero tra i Soci e la Società e relativa al rapporto sociale, o comunque nascente in ordine all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente statuto sarà competente il foro di Parma.

#### **Art. 44 - Computo dei termini**

**44.1.** Tutti i termini previsti dal presente statuto sono da considerarsi facendo riferimento a giorni naturali e consecutivi e vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi",



con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale.

F.to. Emanuele Favero.

F.to. Carlo Maria Canali.